

AVVENIMENTI E NOTIZIE UTILI

Nazioni Unite:
Nagorno-Karabakh

14 marzo: Con 39 voti a favore, 7 contrari (Angola, Armenia, Francia, India, Russia, Stati Uniti, Vanuatu), e 100 astensioni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato, la risoluzione n. 62/243 sulla "situazione dei territori occupati dell'Azerbaijan", concernente la regione del Nagorno-Karabakh. Nell'atto, l'organo plenario ha chiesto l'immediato, completo e incondizionato ritiro delle forze armene da tutti i territori occupati della Repubblica dell'Azerbaijan, e ribadito il diritto inalienabile della popolazione espulsa dai territori occupati a fare ritorno nelle proprie case. L'Assemblea inoltre ha invocato il rispetto e il supporto per la sovranità e integrità territoriale della Repubblica di Azerbaijan entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti, dichiarando tra le altre cose che nessuno Stato dovrebbe riconoscere come legittima l'attuale situazione in Nagorno-Karabakh, né fornire aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione (<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25986&Cr=general&Cr1=assembly>).

Nazioni Unite:
RDC

13 marzo: Nella risoluzione n. 1804 (2008), adottata all'unanimità su proposta della Francia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso la sua profonda preoccupazione per il perdurante clima di insicurezza nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC), dovuto alla presenza nella regione di gruppi e milizie armate, ai cui membri ha chiesto di deporre immediatamente le armi e di consegnarsi alle autorità del Congo e della Missione delle Nazioni Unite per sottoporsi alle operazioni di disarmo, smobilitazione, rimpatrio, ricollocazione e reintegrazione. Il Consiglio ha altresì chiesto alle Forze Democratiche di Liberazione del Ruanda, alle *ex* forze armate ruandesi (*ex*-FAR/Interahamwe), e agli altri gruppi armati ruandesi operanti nella RDC orientale di cessare immediatamente il reclutamento e l'uso di bambini soldato, di rilasciare immediatamente i bambini ad essi associati e di fermare la violenza di genere, specie gli stupri e altre forme di abuso sessuale (<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9275.doc.htm>).

15 febbraio: Con risoluzione n. 1799 (2008), adottata all'unanimità, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, agendo ai sensi del Cap. VII della Carta, ha stabilito che la situazione nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) continua a costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza della regione, ed ha esteso il regime di sanzioni nei confronti del paese fino al 31 marzo, insieme al mandato del Gruppo di esperti incaricato di monitorare le misure adottate, come stabilito dalla risoluzione n. 1771 (2007). Il regime sanzionatorio contro la RDC consiste in un *embargo* sulle armi nei confronti dei gruppi armati nel paese che non fanno parte dell'esercito integrato o della polizia, dal divieto di

viaggio e dal congelamento dei beni finanziari nei confronti di coloro che violano l'*embargo* (<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9248.doc.htm>).

30 gennaio: Con la risoluzione n. 1797 (2008), adottata all'unanimità su proposta della Francia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato la Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) ad assistere le autorità congolese nell'organizzazione, preparazione e conduzione delle elezioni locali, confermando il suo impegno per il consolidamento della pace e della stabilità del Paese nel periodo successivo alla transizione (<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9236.doc.htm>).

20 febbraio: Con risoluzione n. 1801 (2008), adottata all'unanimità ai sensi del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato la Missione dell'Unione Africana in Somalia (AMISOM) ad adottare tutte le misure necessarie a svolgere il suo mandato, come definito dalla risoluzione n. 1772 (2007), in particolare per garantire la sicurezza delle infrastrutture principali e per contribuire alla creazione delle condizioni di sicurezza necessarie per la fornitura di assistenza umanitaria. Il mandato dell'AMISOM è stato inoltre esteso per un periodo di 6 mesi, fino al 20 agosto (<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9258.doc.htm>).

Nazioni Unite:
Somalia

3 marzo: Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con risoluzione n. 1803 (2008), ha approvato un nuovo ciclo di misure sanzionatorie contro l'Iran, a seguito del rifiuto dello Stato di sospendere le attività di arricchimento dell'uranio, come richiesto in precedenti risoluzioni dello stesso Consiglio, e di consentire all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di verificare le informazioni sui progetti nucleari ad essa fornite. Nella risoluzione, adottata con 14 voti a favore e un'astensione (Indonesia), il Consiglio, agendo ai sensi dell'art. 41 della Carta, ha ribadito l'obbligo dell'Iran di sospendere senza indugio le attività summenzionate, ed ha chiesto agli Stati di vigilare e restringere l'ingresso e il transito nei rispettivi territori di persone coinvolte in attività nucleari a rischio di proliferazione o nello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, nei confronti delle quali ha inoltre esteso il congelamento dei beni finanziari (<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9268.doc.htm>).

Nazioni Unite:
Iran

30 gennaio: Con risoluzione n. 1798 (2008), adottata all'unanimità, il Consiglio di Sicurezza ha esteso il mandato della Missione delle Nazioni Unite in Etiopia ed Eritrea (UNMEE) per un periodo di sei mesi fino al 31 luglio 2008, esprimendo la sua grave preoccupazione per la perdurante controversia tra i due Stati e per le tese condizioni di sicurezza nella zona temporanea di sicurezza (TSZ). Il Consiglio ha chiesto alle parti di dimostrare il massimo contenimento e di astenersi da qualsiasi atto di minaccia o uso della forza reciproco, di evitare attività militari provocatorie e mettere fine allo scambio di dichiarazioni ostili. Ha altresì sollecitato i due Paesi di intraprendere immediatamente i pas-

Nazioni Unite:
Eritrea-Etiopia

si necessari a completare il processo avviato con l'Accordo di pace del 12 dicembre 2000, consentendo la demarcazione fisica del confine; a cooperare pienamente con l'UNMEE e ad accettare i buoni uffici del Segretario Generale. Rivolgendosi nello specifico all'Eritrea, il Consiglio ne ha chiesto nuovamente il ritiro immediato dalla TSZ, e la disponibilità a fornire all'UNMEE l'accesso, il supporto, e la protezione richiesti per l'adempimento dei suoi doveri, nonché incondizionata cessazione delle restrizioni imposte alla Missione; all'Etiopia il Consiglio ha chiesto invece di ridurre il numero delle forze militari presenti nelle aree adiacenti alla TSZ (<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9237.doc.htm>).

Nazioni Unite:
Darfur

11 gennaio: Con la dichiarazione presidenziale n. 2008/1, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso la più ferma condanna per l'attacco compiuto il 7 gennaio da elementi delle forze armate sudanesi contro un convoglio chiaramente riconoscibile della Missione congiunta Nazioni Unite-Unione Africana in Darfur (UNAMID).

Il Presidente del Consiglio di turno, il libico G. A. Ettlhi, ha salutato con favore l'impegno del governo sudanese a svolgere un'inchiesta esaustiva nell'incidente, chiedendo che non si ripetano in futuro altri attacchi contro l'UNAMID. Il Consiglio inoltre ha fatto appello al governo e a tutto i gruppi armati affinché attuino un cessate-il-fuoco completo e immediato, e affinché cooperino con lo spiegamento dell'UNAMID rispettandone la sicurezza e la libertà di movimento. Il Consiglio ha peraltro dichiarato di essere pronto ad agire contro qualsiasi parte che ostacoli il processo di pace, l'assistenza umanitaria o lo spiegamento dell'UNAMID (<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9224.doc.htm>).

Nazioni Unite:
ADM

25 aprile: Con risoluzione n. 1810 (2008), adottata all'unanimità ai sensi del Cap. VII della Carta, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dopo aver stabilito che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e batteriologiche e dei relativi mezzi di lancio continua a rappresentare una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, ha esteso di 3 anni il mandato del Comitato istituito per monitorare l'attuazione della risoluzione n. 1540 (2004), che impone a tutti gli Stati l'istituzione di controlli interni e l'adozione di una legislazione volta a prevenire la proliferazione e l'uso di armi di distruzione di massa da parte di attori non-statali (<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9310.doc.htm>).

Corte
Internazionale
di Giustizia

30 aprile: La Germania ha accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto della Corte. È così salito a 66 il numero di dichiarazioni di accettazione attualmente in vigore (<http://www.sfdi.org/actualites/a2008/Sentinelle%20147.htm#cij>).

31 marzo: L'Ecuador ha adito la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) contro la Colombia in relazione ad una controversia concernente la presunta diffusione aerea di erbicidi tossici, da parte dello Stato convenuto, lungo e attraverso il confine con il territorio ecuadoriano. Secondo lo Stato attore tale dispersione avrebbe causato gravi danni alla

popolazione, alle coltivazioni, agli animali e all'ambiente all'interno del proprio confine, in violazione di vari obblighi di diritto internazionale. L'Ecuador ha quindi chiesto alla Corte di accertare tali violazioni e di imporre alla Colombia il risarcimento dei danni, il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ecuador, e il divieto di diffondere erbicidi attraverso dispersione aerea nei pressi del confine (<http://www.icj-cij.org/docket/files/138/14470.pdf?PHPSESSID=260fd88d5602e953183a76d2b0d0f386>).

29 aprile: L'Unione Europea (UE) ha firmato l'Accordo di stabilizzazione e associazione con la Serbia. La conclusione dell'accordo, parafato nel novembre 2007, era rimasta in sospeso a causa dall'opposizione di Belgio e Paesi Bassi, i quali richiedevano come condizione preliminare per la firma che il governo jugoslavo completasse la sua cooperazione con il Tribunale penale per la *ex* Jugoslavia. I rappresentanti dei due Stati hanno dichiarato che, nonostante la firma, l'accordo sarà applicato solo dopo l'arresto e la consegna al TPEJ del Generale R. Mladić e di altri criminali latitanti (<http://www.europeanforum.net/news/524>).

Unione
Europea

22 aprile: Il Consiglio Europeo ha adottato una posizione comune che modifica la decisione-quadro relativa alla lotta contro il terrorismo internazionale del 13 giugno 2002, introducendo la criminalizzazione dell'incitamento pubblico a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini di terrorismo (<http://www.sfdi.org/actualites/a2008/Sentinelle%20146.htm>).

16 gennaio: Il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione nella quale ha condannato l'uso dello stupro come arma di guerra, con speciale riferimento alla situazione nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), e ricordato che la Corte Penale Internazionale ha giurisdizione su simili atti. La risoluzione fa appello all'Unione Europea (UE) e alle Nazioni Unite affinché riconoscano formalmente lo stupro, la gravidanza forzata, la schiavitù sessuale e altre forme di violenza sessuale come crimini contro l'umanità, gravi crimini di guerra e come una forma di tortura, a prescindere dalla circostanza che siano perpetrati in modo sistematico. Chiede inoltre all'UE di mettere a disposizione fondi adeguati ad offrire supporto medico, legale e sociale alle vittime di abusi sessuali (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&language=EN&reference=P6-RC-2008-0022>).

26 febbraio: Nella causa C-506/06 relativa al caso *Sabine Mayr v. Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG*, riguardante la vicenda di una cameriera austriaca licenziata durante un congedo di malattia conseguente alla fecondazione artificiale, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha affermato che la direttiva 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, non si applica ad una donna lavoratrice alla quale, al

Corte di Giustizia
CE

momento del licenziamento, non erano stati ancora impiantati nell'utero gli ovuli fecondati *in vitro*. La Corte ha tuttavia ritenuto che potrebbe invocare la protezione contro la discriminazione in base al sesso una ricorrente il cui licenziamento fosse dovuto a motivi connessi alla sua sottoposizione a trattamento di fecondazione *in vitro*, in quanto contrario al principio dell'eguale trattamento tra uomini e donne sancito dalla direttiva 76/207 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0506:IT:HTM>).

OSA:
divieto di uso
della forza

17 marzo: I Ministri degli Esteri dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) hanno adottato una risoluzione di condanna dell'incursione nel territorio dell'Ecuador perpetrata dalle forze armate e di polizia colombiane il 1° marzo 2008 nel corso di un'operazione contro un gruppo delle Forze Armate Rivoluzionare della Colombia (FARC). La risoluzione sottolinea che l'incursione è avvenuta senza il previo consenso del governo ecuadoregno, in palese violazione degli articoli 19 e 21 della Carta OSA che codificano fondamentali principi di diritto internazionale quali l'astensione dalla minaccia e dall'uso della forza e la non interferenza negli affari interni di altri Stati (<http://www.asil.org/ilib/2008/03/ilib080331.htm#j1>).

Corte Penale
Internazionale

14 marzo: Il governo del Madagascar ha depositato lo strumento di ratifica dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Lo Statuto di Roma entrerà in vigore per il Madagascar il 1° giugno 2008, portando a 106 il numero degli Stati ad esso parti (<http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/351.html>).

5 febbraio: La Corte Penale Internazionale (CPI) ha firmato un *memorandum* di intesa con l'Organizzazione asiatico-africana per la consulenza legale (AALCO). L'accordo, sottoscritto dal Presidente della CPI Ph. Kirsch e dal Segretario Generale dell'AALCO, l'Ambasciatore W. Zaher Kamil, ha lo scopo di formalizzare e rafforzare la cooperazione e l'assistenza tra le due organizzazioni in questioni di mutuo interesse, incluso il diritto internazionale penale (<http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/340.html>).

22 gennaio: Il maggiore partito di opposizione keniota, l'*Orange Democratic Movement* (ODM), ha presentato un ricorso alla Corte Penale Internazionale contro il governo del Kenya, accusato di crimini contro l'umanità in relazione alla dura repressione attuata dalle forze di sicurezza contro i partecipanti alle manifestazioni di protesta esplose a seguito della discussa rielezione del Presidente Kibaki (<http://jurist.law.pitt.edu/paperchase/2008/01/kenya-opposition-brings-icc-crimes.php>).

Tribunale
Penale per il
Ruanda

12 marzo: La Camera d'appello del TPIR ha modificato la condanna pronunciata in prima istanza nei confronti del sacerdote cattolico A. Seromba per favoreggiamento in genocidio e sterminio come crimine contro l'umanità, ritenendo l'imputato responsabile della *commissione* degli stessi crimini per il ruolo da lui avuto nell'incitare la distruzione

della chiesa di Nyage, di cui era parroco, e il cui crollo ha causato la morte di circa 1500 Tutsi ivi rifugiati. La Camera ha altresì aumentato la pena detentiva da 15 anni all'ergastolo (<http://69.94.11.53/ENGLISH/PRESSREL/2008/558.htm>).

4 marzo: Il Ruanda ha firmato l'accordo con il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (TPIR) relativo all'esecuzione delle pene detentive comminate dal Tribunale, che consentirà il trasferimento nelle sue strutture penitenziarie di individui condannati. Il Ruanda è il 7° Stato ad aver concluso questo tipo di accordo dopo Mali, Benin, Swaziland, Francia, Italia e Svezia (<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25862&Cr=rwanda&Cr1=>).

7 aprile: La Slovacchia ha firmato un accordo sull'esecuzione delle pene detentive con il Tribunale penale per la *ex* Jugoslavia (TPEJ), che consentirà agli individui condannati dal Tribunale di scontare la loro pena nelle strutture penitenziarie dello Stato. Sono in tutto 15 gli Stati che hanno sottoscritto questo tipo di accordo (<http://www.un.org/icty/pressreal/2008/pr1234e.htm>).

Tribunale
Penale per la
ex Jugoslavia

3 aprile: Nella sentenza *Haradinaj et al.*, la Camera di prima istanza del TPEJ ha prosciolto l'*ex* primo Ministro del Kosovo, R. Haradinaj, e I. Balaj, all'epoca dei fatti comandanti di unità dell'Esercito di Liberazione del Kosovo (KLA), da tutti i capi di imputazione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il terzo imputato, L. Brahimaj, membro del KLA, è stato prosciolto dalle accuse per crimini contro l'umanità, ma ritenuto colpevole di trattamento crudele e tortura come violazione delle leggi e consuetudini di guerra. I tre erano stati accusati di partecipazione, tra il marzo e il settembre 1998, ad un'impresa criminale congiunta finalizzata al consolidamento del controllo del KLA sulla città di Dukagjin, nella zona nord-occidentale del Kosovo, attraverso la rimozione illegittima, il maltrattamento e l'uccisione di civili serbi e kosovari Rom, come pure di cittadini kosovaro-albanesi ritenuti collaboratori delle forze serbe (<http://www.un.org/icty/pressreal/2008/pr1232e.htm>).

28 febbraio: La Corte di Bosnia ed Erzegovina ha emesso una sentenza di condanna in relazione ai crimini compiuti nel corso del conflitto del 1992-1995 da M. Rašević e S. Todović, originariamente imputati innanzi al Tribunale penale internazionale per la *ex* Jugoslavia (TPEJ) e trasferiti in Bosnia-Erzegovina per esservi sottoposti a processo. La Corte ha ritenuto gli imputati colpevoli di crimini contro l'umanità compiuti nei confronti di non-Serbi nel Centro detentivo di Foča tra l'aprile 1992 e l'ottobre 1994. L'affare Rašević e Todović è il terzo caso trasferito dal TPEJ alla Corte bosniaca riguardante i crimini commessi nella città bosniaca sudorientale di Foča (<http://www.un.org/icty/pressreal/2008/pr1220e.htm>).

Corte Speciale
per la Sierra
Leone

22 febbraio: La Camera d'appello della Corte Speciale per la Sierra Leone ha confermato le pene detentive nei confronti di T. Brima, S. Borbor Kanu e B. Bazzy Kamara, tre *ex leaders* del Consiglio delle Forze Armate Rivoluzionarie (AFRC), condannati rispettivamente a 50 anni di carcere, i primi due, e 45 anni di carcere il terzo. Nella sentenza, la Camera d'appello ha rovesciato la decisione adottata in prima istanza di respingere i capi di imputazione per matrimonio forzato in quanto considerati non significativamente differenti da altri capi di accusa per schiavitù sessuale. La Camera d'appello ha invece concluso che gli atti di matrimonio forzato realizzano il crimine contro l'umanità di "altri atti inumani", operando il primo accertamento in tal senso nella giurisprudenza penale internazionale (<http://www.sc-sl.org/Press/pressrelease-022208.pdf>).

7 gennaio : Dopo un periodo di sospensione di sei mesi è ripreso all'Aja, innanzi alla Corte Speciale per la Sierra Leone, il processo contro l'*ex* Presidente liberiano, Charles Taylor, accusato di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e violazioni del diritto internazionale umanitario. Gli 11 capi di accusa formulati contro l'imputato includono i crimini di stupro, schiavitù sessuale, riduzione in schiavitù e uso di bambini soldato, commessi dai ribelli del Fronte Rivoluzionario Unito (RUF) nel corso della guerra civile in Sierra Leone (1991-2001) (<http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/8/733.TG-FuZz1FTg.html>).

Tribunale
Speciale per
il Libano

9 gennaio: Il governo libanese ha trasferito 12 milioni di dollari al Tribunale speciale internazionale istituito per processare i presunti colpevoli dell'assassinio dell'*ex* Primo ministro R. Hariri. Il Tribunale non sarà concretamente allestito fino a quando non vi saranno i contributi finanziari sufficienti a coprirne le spese di un anno di attività, nonché annunci di contributi per le spese di altri due anni. Spetterà al Libano fornire il 49% dei fondi necessari (<http://www.nabarnet.com/domino/tn/NewsDesk.nsf/0/3636E42F9759B3C4C22573CB001E0925?OpenDocument>).

Crimini
internazionali
e giurisdizioni
interne

8 aprile: L'Assemblea nazionale del Senegal ha modificato la Costituzione in modo tale da stabilire un'eccezione al principio *nullum crimen sine lege*, volta a consentire il perseguimento e la condanna di atti che, all'epoca della loro commissione, erano qualificati come crimini in base alla norme del diritto internazionale in materia di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Tale modifica – come quella del gennaio 2007 che ha introdotto nella Costituzione senegalese il principio della giurisdizione universale sui crimini internazionali – è stata adottata per consentire il perseguimento in Senegal dell'*ex* Presidente del Ciad H. Habré (<http://www.sfdi.org/actualites/a2008/Sentinelle%20145.htm#securitemer22>).

13 gennaio: Il Parlamento croato ha privato dell'immunità parlamentare B. Glavas, accusato di aver commesso crimini di guerra contro i Serbi durante la guerra serbo-croata

del 1991 (<http://jurist.law.pitt.edu/paperchase/2008/01/croatia-parliament-strips-lawmakers.php>).

19 gennaio: Il Ministro degli Esteri canadese ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele saranno depennati dalla lista dei paesi nei quali i prigionieri rischiano di subire tortura, inclusa in un manuale di sensibilizzazione e informazione sulla tortura distribuito ai diplomatici canadesi e nel quale alcune tecniche di interrogatorio utilizzate negli Stati Uniti risultavano classificate come tortura (<http://uk.reuters.com/articlePrint?articleId=UKN1738846520080119>)

Tortura e rapporti
diplomatici

25 marzo: Nella sentenza *Meddellin c. Texas*, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di *habeas corpus* presentato da J. E. Meddellin, affermando che né la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 20 marzo 2004 relativa al caso *Avena et al.* (Messico c. Stati Uniti), né il memorandum inviato dal Presidente Bush al Procuratore generale costituiscono diritto federale direttamente applicabile che impedisca l'applicazione dei limiti stabiliti dal diritto penale statale rispetto alla presentazione di successivi ricorsi in *habeas corpus*.

Sentenze CIG
e ordinamento
degli Stati Uniti

Nella citata sentenza *Avena*, la CIG aveva statuito l'obbligo degli Stati Uniti di riesaminare e riconsiderare le condanne inflitte a oltre 50 cittadini messicani a seguito di processi condotti in violazione del diritto degli imputati ad essere informati circa il loro diritto ad ottenere assistenza dalle proprie autorità consolari, e il Presidente Bush, nel *memorandum* del 28 febbraio 2005, aveva informato il Procuratore Generale che gli Stati Uniti avrebbero assolto i loro obblighi internazionali derivanti dalla sentenza *Avena* mediante l'esecuzione di tale decisione da parte delle corti statali. La Corte Suprema ha stabilito invece che, poiché né il Protocollo facoltativo alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari – fondamento della giurisdizione della CIG nella controversia con il Messico – né la Carta delle Nazioni Unite, né lo Statuto della CIG sono *self-executing*, la sentenza *Avena* non costituisce diritto interno automaticamente vincolante e direttamente applicabile da parte delle Corti statali. La Corte ha inoltre respinto l'argomento del ricorrente secondo cui il *memorandum* del Presidente costituiva un valido esercizio del suo potere di dare esecuzioni alla legge ai sensi dell'art. II, par. 3, della Costituzione, osservando che la decisione *Avena* non è una legge interna (<http://www.asil.org/ilib/2008/03/ilib080331.htm#j1>).

8 aprile: La *House of Commons* canadese ha adottato una risoluzione con la quale ha approvato la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 13 settembre 2007, e invitato il Parlamento e il Governo a darne piena attuazione. La decisione risulta rilevante ove si consideri che il Canada è uno dei quattro Stati, insieme ad Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, ad aver espresso un voto contrario in sede di adozione della Dichiarazione da parte dell'Assemblea Generale (<http://www.treatycouncil>).

Diritti dei Popoli
indigeni

[org/PDFs/UN%20Decl-%20Commons%20Vote%20-%20FINAL%20joint%20release%20April%209%2008.pdf](http://www.asil.org/PDFs/UN%20Decl-%20Commons%20Vote%20-%20FINAL%20joint%20release%20April%209%2008.pdf).

Diritti umani
applicazione
extraterritoriale

12 marzo: Nella sentenza relative all'affare *Amnesty Int'l Canada v. Chief of the Defense Staff for the Canadian Forces*, la Corte Federale canadese ha stabilito che i prigionieri tenuti in custodia dalle forze armate canadesi in Afghanistan, pur godendo dei diritti riconosciuti dal diritto internazionale, dal diritto internazionale umanitario e dalla Costituzione afgana, non godono invece dei diritti garantiti dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà, ritenuta inapplicabile alla situazione di specie. La Corte federale ha applicato il duplice test enunciato dalla Corte suprema canadese nel caso *R. v. Hape*, in base al quale la Carta si applica al di fuori del territorio dello Stato in caso di condotta tenuta da un attore statale canadese e se v'è un'eccezione al principio di sovranità che ne giustifichi l'applicazione ad attività extraterritoriali. Secondo la Corte, la seconda condizione non risulta soddisfatta nel caso di specie in quanto l'Afghanistan non acconsentito all'applicazione del diritto canadese al suo interno, come invece sarebbe necessario non essendo il Canada una potenza occupante (<http://www.asil.org/ilib/2008/03/ilib080331.htm#j1>).

Uso di armi
chimiche e diritto
internazionale

22 febbraio: Nella sentenza *Vietnam Ass'n for Victims of Agent Orange v. Cow Chemical Co.*, la Corte d'Appello federale per il 2° Circuito ha confermato la decisione con la quale la Corte distrettuale ha respinto l'azione promossa da un gruppo di cittadini vietnamiti ai sensi dell'*Alien Tort Statute* (ATS), ritenendo non dimostrato che gli atti contestati costituivano violazioni del diritto internazionale consuetudinario secondo i noti *standard* stabiliti dalla Corte Suprema nel caso *Sosa v. Alvarez-Machain*. I ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni subiti a causa della loro esposizione all'agente *Arancio* e ad altri defoglianti prodotti dalla società convenuta *Cow Chemical*, e utilizzati dall'esercito statunitense nel corso della guerra del Vietnam tra il 1962 e il 1970.

Nel confermare il rigetto della causa, la Corte per il 2° Circuito ha esaminato il Protocollo di Ginevra del 1925 relativo al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, in vigore per gli Stati Uniti dall'8 febbraio 1928, ed ha concluso che il Protocollo non costituiva diritto internazionale consuetudinario vincolante nel corso della guerra del Vietnam (<http://www.asil.org/ilib/2008/03/ilib080310.html#j2>).

Immunità degli
Stati esteri

15 febbraio: Rilevando un difetto di giurisdizione ai sensi del *Foreign Sovereign Immunities Act* (FSIA), la Corte d'Appello degli Stati Uniti, nella decisione *Belhas v. Ya'alon*, ha rigettato la causa presentata da un gruppo di cittadini libanesi familiari dei civili morti o feriti a seguito del bombardamento di un complesso delle Nazioni Unite nel villaggio libanese di Qana.

I ricorrenti avevano presentato un'azione collettiva risarcitoria ai sensi dell'*Alien Tort Statute* (ATS) e del *Torture Victim Protection Act* (TVPA), contro il Generale M. Ya'alon,

ex Capo dei servizi segreti militari per le Forze di difesa israeliane dal 1995 al 1998, sostenendo che egli fosse responsabile per l'attacco intenzionale e indiscriminato contro i civili che avevano trovato rifugio negli edifici delle Nazioni Unite durante il conflitto tra le forze israeliane ed Hezbollah, e che, nel partecipare alla decisione di attaccare il complesso dell'ONU, egli avesse agito al di fuori della sua autorità legittima. Nel dicembre 2006, la Corte distrettuale aveva respinto l'azione legale basandosi su una dichiarazione dell'Ambasciatore israeliano negli Stati Uniti secondo cui Ya'alon aveva agito nella sua capacità ufficiale e doveva godere dell'immunità, respingendo altresì l'argomento per il quale, in quanto contrari a norme internazionali di *jus cogens*, gli atti in questione non avrebbero potuto essere autorizzati da uno Stato estero e non potessero pertanto costituire "atti ufficiali" ai sensi del FSIA. La Corte d'appello ha concordato con la Corte distrettuale, ritenendo che il Generale Ya'alon avesse diritto all'immunità rispetto ad azioni legali promosse contro funzionari dell'esercito agenti in esecuzione della volontà dello Stato. Inoltre, la Corte ha respinto l'argomento per cui riconoscere l'immunità a Ya'alon rispetto ai reclami presentati ai sensi del TVPA sarebbe risultato contrario all'oggetto e allo scopo dell'Atto, interpretando quest'ultimo come subordinato alle disposizioni del FSIA e non volto a ricavare un'ulteriore eccezione al divieto di esercizio della giurisdizione in esse sancito (<http://www.asil.org/ilib080222.cfm#j3>).

22 aprile: Il Costa Rica ha respinto la domanda di asilo diplomatico presentata presso l'Ambasciata del Costa Rica a Bogotá da Mario Uribe, *ex* senatore colombiano e cugino del Presidente Alvaro Uribe, ricercato in Colombia per i suoi presunti legami con associazioni criminali di gruppi paramilitari. Il Ministro degli Esteri ha dichiarato di ritenere non ricevibile la richiesta di Uribe sulla base dei principi e delle leggi che disciplinano il diritto d'asilo, in considerazione delle informazioni fornite su di lui dal Procuratore colombiano (<http://www.sfdi.org/actualites/a2008/Sentinelle%20146.htm#asile>)

Asilo
diplomatico

7 aprile: La Corte Suprema Cinese ha confermato la sentenza di condanna della società cinese *Montresor*, pronunciata in secondo grado nell'affare *Tresor Dor c. Ferrero Rocher*, e relativa alla causa originariamente intentata dalla *Ferrero* contro la società di Shangai per contraffazione di prodotti cioccolatieri del marchio Ferrero. La Corte Suprema ha rilevato come la confezione dei cioccolatini *Tresor Dor* fosse identica a quella dei più noti prodotti italiani *Ferrero Rocher*, e desse luogo pertanto a contraffazione, in violazione delle norme internazionali sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che incidono sul commercio internazionale. La Corte Suprema ha imposto il divieto della vendita del prodotto contraffatto fino alla modifica della confezione, e una sanzione a titolo di risarcimento di 45000 euro (<http://www.sfdi.org/actualites/a2008/Sentinelle%20144.htm#chine>).

Commercio
internazionale
e proprietà
intellettuale

21 marzo: Dopo quattro anni di negoziati, il neoletto Presidente di Cipro D. Christofias e il Presidente della Repubblica Turca di Cipro Nord, M. A. Talat, hanno concluso

Cipro

un accordo che prevede la demolizione del muro che divide la zona turca da quella greca a Ledra Street (Nicosia), la bonifica dalle mine ancora presenti nell'area di divisione e la rimozione degli edifici in rovina, operazioni per le quali l'UE ha stanziato 100.000 euro. La riapertura della strada è prevista entro il mese di aprile. L'accordo dispone inoltre l'istituzione di gruppi di lavoro e comitati tecnici per preparare i futuri negoziati, dei quali è previsto l'avvio entro tre mesi sulla base della proposta di riunificazione avanzata dall'ONU (<http://www.apiceuropa.com/wp2/?p=2047>).

Kosovo

17 febbraio: L'Assemblea parlamentare kosovara, riunita in sessione straordinaria, ha approvato la Dichiarazione di indipendenza del Kosovo, proclamata dal Presidente dell'Assemblea J. Krasniqi. La Dichiarazione definisce il Kosovo una Repubblica democratica, secolare e multi-etnica, guidata dai principi di non discriminazione e dell'eguale protezione per legge, e sancisce l'impegno a proteggere e promuovere i diritti di tutte le comunità in Kosovo e a creare condizioni necessarie per la loro effettiva partecipazione nei processi politici e decisionali. Oltre ad esprimere la piena accettazione dei principi contenuti nel Piano Ahtisaari, dei quali garantisce l'inclusione nella Costituzione da adottarsi, la Dichiarazione afferma la vocazione euro-atlantica del Kosovo e dichiara l'impegno del neo-costituito Stato per la pace e la stabilità della regione dell'Europa sudorientale (<http://www.assembly-kosova.org/?krye=news&newsid=1635&lang=en>).

Convenzioni
internazionali

3 aprile: Con la ratifica da parte dell'Ecuador della Convenzione sui diritti delle persone disabili, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, è stato raggiunto il numero di 20 ratifiche necessario per la sua entrata in vigore, che avverrà il 3 maggio 2008 conformemente a quanto disposto dall'art. 45 della Convenzione stessa (<http://www.un.org/News/Press/docs//2008/hr4941.doc.htm>).

3 aprile: La Francia ha denunciato il secondo Protocollo di modifica alla Convenzione sulla riduzione dei casi di nazionalità multipla e sugli obblighi militari in caso di nazionalità multipla, adottato a Strasburgo il 2 febbraio 1993 ed entrato in vigore il 24 marzo 1995. Tale strumento, che intende adeguarsi agli sviluppi della società, conferisce la possibilità di conservare la propria nazionalità di origine a tre ulteriori categorie di persone, ovvero gli immigranti di seconda generazione, i coniugi di nazionalità diverse e i figli minori di genitori con nazionalità differenti. La denuncia avrà effetto a partire dal 3 maggio 2009, in conformità con l'art. 7, par. 2, del Protocollo (http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/Archives/News/v3News_2008.asp).

1° febbraio: È entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, a seguito della ratifica da parte di 10 Stati, inclusi 8 membri del Consiglio d'Europa, conformemente

all'art. 42, par. 3 della Convenzione (http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/Archives/News/v3News_2008.asp).

26 gennaio: Nel corso di una visita ufficiale in Ruanda, il Ministro degli Esteri francese, B. Kouchner, ha affermato che la Francia ha commesso un errore politico in relazione alla vicenda del genocidio del 1994, ma ha negato qualsiasi responsabilità militare del suo Paese per i massacri perpetrati (<http://afp.google.com/article/ALeqM5j3VDV3EGI6C-Q2BjoHO5AbYIZyz1g>).

Genocidio in
Ruanda

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

17 gennaio: Nella sentenza relativa al caso *Khatsiyeva et al. c. Russia* (ric n. 5108/02), adottata all'unanimità, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto la Russia responsabile della violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) e dell'art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione europea in relazione alla morte di due civili in Ingushezia, uccisi il 6 agosto 2000 dai proiettili esplosi da due elicotteri militari russi. Le persone uccise, parenti dei sette ricorrenti innanzi alla Corte, erano al lavoro nei campi circostanti il villaggio di Arshty, presso il confine con la Cecenia, quando i due elicotteri sono comparsi ed hanno aperto il fuoco contro di loro. Il Governo russo ha sostenuto innanzi alla Corte che gli uomini colpiti fossero armati e che avessero tentato di fuggire nonostante gli spari di avvertimento esplosi dagli elicotteri; i piloti avrebbero inoltre agito in esecuzione dell'ordine superiore ricevuto di distruggere l'automobile sulla quale le persone poi uccise erano salite. La Russia sosteneva altresì che le vittime fossero esse stesse responsabili dell'accaduto, non avendo rispettato le istruzioni di sicurezza impartite dalle autorità. La Corte europea ha invece rilevato che le autorità non avevano fornito ai residenti di Arshby istruzioni adeguate sulla condotta da seguire in situazioni come quella presentatasi ai familiari dei ricorrenti, ed ha contestato l'argomento volto a giustificare la privazione della vita di civili da parte della autorità come dovuta alla presunta negligenza delle vittime stesse. La Corte ha quindi rilevato la violazione dell'art. 2 da parte della Russia, sia per la responsabilità diretta delle autorità statali nell'uccisione dei due civili, in mancanza di prove idonee a dimostrare che l'uso della forza fosse necessario nel caso di specie, sia per la mancata conduzione di indagini adeguate nella vicenda. Inoltre, la Corte ha rilevato una violazione dell'art 13, per l'impossibilità dei ricorrenti di accedere ad un rimedio effettivo rispetto alle violazioni subite (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=b bkm&action=html&highlight=Ingushetia%20%7C%205108/02&sessionId=15940208&skin=hudoc-pr-en>).

Art. 2

20 marzo: La Corte europea, nella sentenza relativa all'affare *Budayeva et al. c. Russia* (ricorsi nn. 15330/02, 21166/02, 20058/02 e 15343/02), ha accertato la responsabilità del-

lo Stato convenuto per la violazione del diritto alla vita (art. 2) nei confronti di sei cittadini russi, i quali si erano rivolti alla Corte di Strasburgo per i danni subiti da essi stessi e da loro familiari in conseguenza delle colate di fango che a partire dal 18 luglio 2000 hanno investito la città di Tyrnauz. L'Ufficio del Procuratore del Distretto di Elbrus aveva deciso il 3 agosto di non aprire un'inchiesta penale nel disastro, nonostante catastrofi simili si siano verificate in quella zona ogni anno a partire dal 1937. A seguito di una decisione del Governo della Repubblica di Kabardino-Balkariya adottata il 12 agosto 2000, a tutti i ricorrenti fu concesso un alloggio sostitutivo gratuito e un contributo forfettario di 13.200 rubli, allora equivalenti a 530 euro. La richiesta di risarcimento successivamente rivolta dai ricorrenti fu respinta dalle giurisdizioni civili.

Innanzi alla Corte europea, i ricorrenti hanno sostenuto che le autorità russe fossero responsabili per non aver dato ascolto alle segnalazioni circa la probabilità di smottamenti e colate di fango nel luglio del 2000, e non aver provveduto alla manutenzione delle fatiscenti infrastrutture di difesa della inondazioni; per non avere né allertato la popolazione locale circa il potenziale rischio, né attuato piani di evacuazione e di soccorso di emergenza nonché, dopo il disastro, per non aver condotto un'inchiesta giudiziaria adeguata sull'accaduto. La Corte europea ha ritenuto che, dato il gran numero di avvertimenti e raccomandazioni ricevuti dalle autorità russe, queste ultime dovessero ritenersi consapevoli del pericolo e delle conseguenze disastrose che una qualsiasi inondazione avrebbe avuto, anche a motivo del cattivo stato di mantenimento della diga di contenimento esistente. In tali circostanze, secondo la Corte le autorità avrebbero dovuto prendere misure pratiche atte a garantire la sicurezza della popolazione locale, come allertare il pubblico e organizzare preventivamente un'operazione di evacuazione. La Corte ha rilevato inoltre l'assenza di qualsiasi giustificazione per la mancata attuazione da parte delle autorità di politiche di pianificazione del territorio e di soccorso di emergenza nella zona a rischio di Tyrnauz, ritenendo che le gravi carenze amministrative che avevano impedito l'attuazione di tali politiche avessero causato la morte del marito di una delle ricorrenti e il ferimento degli altri ricorrenti. Pertanto, secondo la Corte le autorità russe avevano violato il loro dovere di predisporre un quadro legislativo e amministrativo idoneo a fornire una protezione effettiva dalla minaccia al diritto alla vita, in violazione dell'art. 2. Inoltre, la Corte ha rilevato una violazione dell'art. 2 in relazione al mancato svolgimento di una indagine effettiva a livello amministrativo o giudiziario sulla questione della responsabilità della Russia per il disastro di Tyrnauz. Con riguardo al reclamo per presunta violazione del diritto al godimento della proprietà, la Corte ha ritenuto che alla luce di tutte le altre misure adottate dalle autorità e della complessità della situazione, l'entità del contributo fornito dal Governo, e ritenuto dai ricorrenti insufficiente, non avesse imposto un onere sproporzionato a questi ultimi, e quindi che non vi fosse violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewwbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=68995&sessionId=15921292&skin=hudoc-en&attachment=true>).

28 febbraio: Nell'affare *Saadi c. Italia* (ric. 37201/06), la Grande Camera della Corte europea ha rilevato all'unanimità una potenziale violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 3 sul divieto di tortura e di trattamento inumano e degradante in caso di esecuzione dell'ordine di espulsione decretato contro il ricorrente, un cittadino tunisino residente in Italia e ritenuto colpevole di terrorismo internazionale. Il decreto di espulsione in Tunisia era stato emesso dal Ministro dell'Interno italiano per motivi di sicurezza nazionale in applicazione della legge del 25 luglio 2005 sulle misure urgenti di lotta al terrorismo internazionale. Dopo il rigetto delle domande volte ad ottenere asilo politico, un permesso di residenza o lo *status* di rifugiato, il tunisino si è rivolto alla Corte europea, sostenendo che l'eventuale espulsione in Tunisia lo avrebbe esposto al rischio di essere torturato o sottoposto a trattamento inumano o degradante, anche in considerazione della condanna inflittagli da un tribunale militare tunisino per reati connessi al terrorismo. Saadi denunciava inoltre la potenziale violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), e degli obblighi in materia di garanzie procedurali relative all'espulsione degli stranieri (art. 1, Prot. 7). Nella relativa sentenza la Grande Camera, pur dichiarando di comprendere l'esigenza degli Stati di proteggere i propri cittadini dalla minaccia del terrorismo, ha respinto l'argomento del Regno Unito, intervenuto nel procedimento ai sensi dell'art. 35, par. 2, della Convenzione, secondo il quale la prospettiva che una persona ponga una grave minaccia alla comunità nel suo insieme supererebbe in importanza il rischio che essa possa subire maltrattamento o danni in caso di espulsione. La Corte ha sottolineato infatti l'obbligo degli Stati di non mettere in questione la natura assoluta dell'art. 3 laddove sia rilevabile l'esistenza di un rischio fondato che la persona coinvolta subisca nel suo paese di origine un trattamento del tipo contemplato in tale disposizione. La Corte ha respinto altresì l'argomento dello Stato intervenuto per cui la dimostrazione della probabilità che una persona pericolosa per la sicurezza nazionale sia a rischio di maltrattamento nel paese ricevente sarebbe soggetta ad un più alto *standard* di prova. La Corte ha citato quanto riportato da varie organizzazioni e agenzie circa l'inerzia delle autorità tunisine nell'indagare e reprimere i presunti casi di tortura, spesso inflitta a persone tenute in custodia dalla polizia, e l'uso regolare nei processi di confessioni estorte attraverso tali pratiche. Su tali basi, ed anche in considerazione della mancanza di adeguate garanzie diplomatiche fornite all'Italia dalle autorità tunisine circa il trattamento di Saadi, la Corte ha concluso che il ricorrente appartenesse ad una categoria a rischio di maltrattamento, e che la sua espulsione avrebbe comportato una violazione dell'art. 3 (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=Saadi%20%7C%20Italy%20%7C%2037201/06&sessionid=15924292&skin=hudoc-pr-en>).

Art. 3

22 gennaio: Nella sentenza *E. B. c. Francia* (ric. n. 43546/02), la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, con 10 voti a favore e 7 contrari, ha ritenuto la Francia responsabile della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 8 e
art. 14

(art. 8) e del principio di non discriminazione (art. 14) per il rifiuto opposto dalle autorità e giurisdizioni competenti alla richiesta di adozione presentata dalla ricorrente, una cittadina francese lesbica. Innanzi alla Corte, il governo francese aveva sostenuto che il ricorso di E. B. fosse irricevibile in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione dei due articoli invocati, e che il rifiuto di autorizzare l'adozione non fosse dovuto all'orientamento sessuale della ricorrente, come da questa sostenuto, ma piuttosto motivato dalla mancanza di una figura paterna e di un modello maschile di riferimento per l'eventuale figlio adottivo.

La Corte europea ha anzitutto dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo che la vita privata ai sensi dell'art. 8 include il diritto di stabilire e sviluppare relazioni sociali, e comprende l'orientamento sessuale; e che il divieto di discriminazione si estende a tutti i diritti che ricadono nella sfera di proiezione degli articoli della Convenzione, anche se da questa non esplicitamente enunciati. La Corte ha quindi affermato che il requisito della presenza di un referente maschile posto dalle autorità francesi per l'adozione era suscettibile di costituire un pretesto per discriminare E. B. a causa della sua omosessualità. Peraltro, ha notato che l'orientamento sessuale della ricorrente risultava così prominente nelle argomentazioni addotte dalle autorità francesi per negare l'adozione che la ricorrente ne risultava vittima di un trattamento discriminatorio inidoneo a superare il test del "fine legittimo" sancito dall'art. 14, né quello della proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=E.%20%7C%20B.%20%7C%20France%20%7C%2043546/02&sessionid=15924218&skin=hudoc-pr-en>).

Art. 9

4 marzo: La Corte europea ha dichiarato irricevibile il ricorso *Fatima el Mosrli c. Francia*, presentato da una cittadina marocchina cui era stato impedito l'ingresso nel Consolato francese di Marrakech a motivo del suo rifiuto di togliere il velo islamico per sottoporsi ai controlli di identità all'ingresso della sede consolare. La ricorrente non aveva pertanto ottenuto il visto di soggiorno in Francia, ove voleva recarsi con i figli per raggiungere il marito, cittadino francese. Dopo i ricorsi inutilmente presentati dal marito alle autorità giurisdizionali francesi contro la mancata concessione del visto, la ricorrente si è rivolta alla Corte europea, denunciando la violazione di vari diritti tutelati dalla Convenzione europea, inclusi il diritto alla libertà religiosa, (art. 9), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), il diritto all'istruzione (art. 2, Prot. 1), il principio di non discriminazione (art. 14). Dichiarando irricevibili la gran parte dei reclami per mancato esaurimento dei ricorsi interni, la Corte ha constatato, in relazione al reclamo fondato sull'art. 9, che l'ordine di togliere il velo ai fini della verifica dell'identità costituiva un'ingerenza nella libertà di religione proporzionata al fine legittimo della sicurezza nazionale, anche in considerazione del carattere temporaneo della misura. Quanto al rifiuto opposto dal Consolato di sostituire il funzionario addetto ai controlli con una donna – come la ricorrente aveva chiesto –, la Corte ha ritenuto che la presenza di un funzionario di sesso maschile non

eccedesse il margine di apprezzamento dello Stato, ed ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=69212&sessionId=15921292&skin=budoc-en&attachment=true>).

29 aprile: La Grande Camera della Corte europea ha emesso la sentenza relativa all'”af-fare *Burden c. Regno Unito* (ric. n. 13378/05), nella quale ha rilevato, per 15 voti favorevoli e due contrari, la non violazione del divieto di discriminazione (art. 14) in combinato disposto con il diritto al godimento della proprietà (art. 1, Prot. 1). Il ricorso era stato presentato da due sorelle, cittadine britanniche conviventi da 30 anni in una casa ereditata dai loro genitori, e designatesi reciprocamente l'una erede dell'altra. Le ricorrenti, entrambe ottuagenarie, temevano dunque che, alla morte di una di loro, l'altra sarebbe stata obbligata a vendere la casa per pagare la tassa di successione applicabile, fissata al 40% del valore della proprietà ai sensi legislazione inglese del 1984, laddove un trasferimento dell'eredità al coniuge o al “partner civile” ai sensi del *Civil Partnership Act* del 2004 è esente da imposte. Dopo aver accertato la qualità di vittime delle ricorrenti, rilevando il rischio effettivo di ciascuna di loro di trovarsi in un futuro non troppo distante nella situazione di dover pagare una tassa di successione molto alta, la Grande Camera ha respinto l'argomento del Governo, secondo il quale il ricorso era irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni non essendosi le ricorrenti servite della possibilità prevista dallo *Human Rights Act* di chiedere alle giurisdizioni interne una dichiarazione di incompatibilità della legislazione in questione con la Convenzione. La Camera ha infatti sottolineato che da una simile dichiarazione sarebbe solo derivato il potere discrezionale del Ministro competente di avviare le misure necessarie ad emendare le disposizioni problematiche, non essendo obbligatoria l'adozione di una modifica legislativa in conseguenza di una dichiarazione di incompatibilità. Circa il merito del ricorso, la Grande Camera ha osservato che la relazione tra sorelle è di natura diversa da quella che intercorre tra coppie sposate o partner omosessuali. La Grande Camera ha infatti notato la specificità dello *status* e delle conseguenze sociali, personali e giuridiche che il matrimonio e l'unione civile conferiscono, e che li distinguono da altre forme di coabitazione. Quanto alla differenza delle regole sulla successione e delle politiche di esenzione dalle tasse di successione vigenti nei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, la Corte ha sottolineato che gli Stati sono in linea di principio liberi di configurarle nei modi più vari nell'ambito della loro politica fiscale. Su tali basi la Grande Camera ha concluso che le ricorrenti non potessero essere paragonate, in quanto sorelle conviventi, ad una coppia sposata o unita ai sensi del *Civil Partnership Act* ai fini dell'art. 14 della Convenzione, e che pertanto non fosse rilevabile alcuna discriminazione in violazione della suddetta disposizione (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=6&portal=hbkkm&action=html&highlight=13378/05&sessionId=15937285&skin=hudoc-pr-en>).

Art. 14 e art. 1,
Protocollo n. 1

Art. 21

12 febbraio: La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha emanato il suo primo parere consultivo nel merito ai sensi dell'art. 47 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativa a talune questioni giuridiche concernenti le liste di candidati presentate per l'elezione dei giudici della Corte. La richiesta di parere è originata dalla mancata inclusione di candidati donne alla carica di giudice della Corte nella lista presentata da Malta nel luglio 2006, e ritenuta dal Presidente dell'Assemblea Parlamentare R. van der Linden una violazione delle risoluzioni numero 1366 (2004) e 1426 (2005) dell'Assemblea. Il Presidente dei vice Ministri del Consiglio d'Europa ha chiesto quindi alla Corte un parere su due questioni: se l'Assemblea Parlamentare possa respingere una lista di candidati che soddisfino tutti i requisiti previsti dall'art. 21 della Convenzione europea; e se le risoluzioni 1366 e 1426 dessero luogo ad una violazione del dovere dell'Assemblea di valutare i candidati sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso articolo. La Corte ha affermato che, mentre resta un principio valido quello di garantire un certa varietà nella composizione delle candidature, alcune eccezioni possono tuttavia ammettersi per far sì che gli Stati contraenti siano in grado di scegliere candidati nazionali idonei a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 21. Avendo risposto affermativamente al primo quesito, la Corte ha ritenuto di non dover procedere all'esame del secondo (<http://cmiskp.echr.coe.int/ViewDoc.aspx?table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=68331&sessionId=15940538&skin=hudoc-en&attachment=true>).